

**Schema di CONVENZIONE**  
tra i Comuni di Tricase e Sogliano Cavour  
per lo svolgimento delle funzioni associate dell'Ufficio di Segreteria Comunale.

\*\*\*

L'anno 2019 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ tra i Comuni di:  
Tricase, legalmente rappresentato dal Sindaco del Comune di Tricase  
Sogliano Cavour, legalmente rappresentato dalla Commissione Straordinaria nominata con DPR del  
29/06/2018;  
si conviene e si stipula quanto segue:

**PREMESSO**

L'Amministrazione Comunale di Tricase con delibera di C.C. n.° 73 del 29/12/2018, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione Comunale di Sogliano Cavour con delibera della Commissione Straordinaria n.° 01 del 14/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di Segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del Dto Lgs 267 del 18/08/2000;

**Art. 1 – Oggetto e scopi.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.30 del D.to Lgs n. 267 del 18/08/2000, si conviene di gestire in forma associata la gestione e il servizio di Segreteria Comunale avvalendosi della figura del Segretario Generale del Comune di Tricase.

Le funzioni del Segretario Comunale sono stabilite dal D.lgs. 267/2000.

Per quanto previsto , lo stesso Segretario è tenuto ad osservare lo Statuto dei singoli Comuni convenzionati ed i relativi Regolamenti.

**Art. 2- Durata.**

La durata della presente convenzione viene stabilita con decorrenza dalla sottoscrizione della presente e sino al rinnovo degli organi elettivi.

La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

– Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari. In questo caso la convenzione cessa di produrre ogni effetto dalla data della deliberazione con cui la Prefettura di Bari prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.

– Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con delibera consiliare da notificarsi agli altri comuni almeno un mese prima.

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte del Comune capo-convenzione, ai sensi della deliberazione CDA nazionale n. 150 del 15/07/1999 i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede , in quale comune tra quelli già facenti parte della convenzione , il segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo quest'ultimo conserva la titolarità del comune capo-convenzione.

Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento nonché di recesso unilaterale viene data immediata comunicazione alla Prefettura di Bari per l'adozione di provvedimenti concernenti la posizione giuridica e il trattamento economico che ne derivano.

**Art. 3 – Sede.**

La sede del servizio di Segreteria è localizzata nel Comune Capo Convenzione stabilita presso il Comune di Tricase.

La nomina e la revoca del Segretario sono di competenza del Sindaco del Comune di

Tricase.

Il Segretario svolgerà il proprio servizio e le proprie funzioni nel modo seguente:

- nel Comune di Tricase per un totale di 24 ore settimanali;
- nel Comune di Sogliano Cavour per un totale di 12 ore settimanali.

Oltre al normale orario di lavoro, il Segretario Comunale è tenuto comunque ad assicurare le prestazioni lavorative per tutte le riunioni degli Organi Collegiali, Commissioni, Gruppi di Lavoro e tutti gli adempimenti previsti per assicurare efficacemente il servizio di Segreteria,

I Sindaci dei comuni interessati potranno, di volta in volta, convenire una diversa utilizzazione del servizio senza incidere sull'entità degli oneri che vengono stabiliti con la presente convenzione al successivo art. 6.

#### **Art. 4 – Forme di consultazione.**

Per tutte le questioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del Segretario, il Sindaco del Comune di Tricase si impegna formalmente ad informare gli altri.

Le consultazioni per l'adozione di specifici provvedimenti inerenti il servizio si effettueranno con riunioni collegiali cui interverranno i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati, previa richiesta di uno dei Sindaci.

Il Comune Capo Convenzione si impegna di consentire all'altro Ente la visione degli atti di gestione inerenti il servizio.

Ogni segnalazione concernente il servizio da effettuarsi alla Prefettura di Bari dovrà previamente essere concordata fra gli Enti convenzionati.

Il Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentiti il Comune di Sogliano Cavour, è competente per la concessione del congedo ordinario, al nullavota per il congedo straordinario e l'aspettativa.

#### **Art. 5 – Sostituzione del Segretario.**

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni verranno assunte da un Segretario in disponibilità esclusivamente per il Comune di Sogliano Cavour

#### **Art. 6 – Rapporti finanziari.**

I rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati sono basati sulla equa ripartizione degli oneri con riferimento all'apporto temporale di cui ogni ente fruitore.

Il trattamento economico e le indennità spettanti al titolare della Segreteria vengono stabiliti con Contratto C.N.L., salvo che per i compensi e per le indennità di missione e rimborso spese che hanno bisogno di esplicita autorizzazione da parte degli organi comunali.

Il Comune Capo Convenzione imputerà fra gli oneri da ripartire anche i compensi per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza o impedimento del Segretario titolare.

Il riparto spese avverrà in base alle ore di servizio meglio specificate al precedente art. 3. Comune Capo Convenzione provvederà a pagare tutti gli oneri diretti e riflessi inerenti il servizio e produrrà entro il 31 gennaio successivo l'esercizio scaduto il rendiconto delle spese sostenute soggette a riparto.

Il Comune convenzionato verserà a quello Capo Convenzione entro il mese di giugno di ogni anno il 50% della somma iscritta nel proprio bilancio e il saldo dopo presentazione di regolare rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

Il Comune Capo Convenzione, in caso di necessità finanziarie, potrà richiedere in ogni tempo ulteriori acconti che dovranno essere versati tempestivamente.

Al segretario spetta il rimborso spese sostenute per lo spostamento con il proprio automezzo tra i comuni convenzionati secondo le modalità previste nel contratto collettivo di categoria.

#### **Art. 7 – Obblighi e garanzie.**

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano in una corretta gestione del servizio di Segreteria e di mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario titolare di Convenzione.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla Convenzione, gli Enti interessati comunicheranno gli importi degli oneri iscritti nei rispettivi bilanci con contestuale impegno ad erogare alla scadenza prestabilita le rispettive quote.

La presente Convenzione unitamente alle deliberazioni del Consiglio Comunali, verrà, a cura del Comune Capo Convenzione, trasmessa alla Prefettura di Bari - Albo Segretari Comunali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

**Art. 8 – Norme finali.**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Dalla sede comunale di

per il Comune di :

**TRICASE:** il Sindaco: Avv. Carlo Chiuri

\_\_\_\_\_

**SOGLIANO CAVOUR:** La Commissione Straordinaria

Dott.ssa Daniela LUPO

Dott.ssa Maria Antonietta OLIVIERI

Dott. Massimo SANTORO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

